



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BRINDISI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Brindisi **dr. V. Testi**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO
nella causa penale

Con motivazione contestuale

CONTRO

[REDACTED], n. il 14/03/34 a Taranto, residente a Brindisi al
[REDACTED], elettivamente domiciliato c/o lo studio
dell'avv. A. Bolognese in Lecce in viale De Pietro n.11

libero assente

IMPUTATO

(Come da allegata imputazione)

SENT.N. 379/15

DEL 03/02/2015

N. Reg. Gen.

298/14

N. Reg. Not. reato

3344/13

Depositata in cancelleria

Oggi 03.02.15

il funzionario

IL CANCELLIERE
Li *Vincenzo Ligorio*

Fatto avviso ex art. 15

D.M. n. 334/89

Li

inviati estratti e avvisi ex
articolo 548, 3° c., CPP

Li

Fatti avvisi ex articolo 548, 2°
c., CPP

Li

inviati avvisi e copie ex
artt. 584 e 166 att. CPP

Li

inviato estratto N.
ex art. 28 D.M. n.334/89
al PM sede ,

Li

inviato estratto ex art.27
D.M. n.334/89

N.

del campione penale

Redatt_sched_casellario

il

Imputato: D'Astoro Gaetano

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il 20.12.2013 il Pubblico Ministero citava al giudizio di questo Tribunale [redacted] per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

Il 3.2.2015 il Tribunale, dopo aver accertato la regolare costituzione delle parti dichiarava ed aver dichiarato aperto il dibattimento, acquisiva con il consenso delle parti il fascicolo delle indagini preliminari, e dichiarata chiusa l'istruttoria, invitava le parti a rassegnare le conclusioni e all'esito della camera di consiglio decideva come da dispositivo.

<<<>>>

All'odierno imputato è contestato il delitto previsto dall'art. 10 bis D.Lvo 74/2000, perchè in qualità di rappresentante legale della [redacted] s.r.l.", non versava ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti di imposta per un importo pari ad € 116.450,93, relativo al periodo di imposta 2009, nei termini per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di sostituto di imposta.

Ritiene il Tribunale che l'istruttoria dibattimentale, ed in particolare gli accertamenti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (acquisito con il consenso delle parti) non abbia dimostrato la sussistenza del fatto.

E' dimostrato infatti che l'Agenzia delle Entrate di Brindisi, a seguito di un controllo automatizzato sulla posizione dell'impresa rappresentata dall'imputato, e della richiesta di chiarimenti in merito al mancato versamento nei termini prescritti delle ritenute certificate operate in qualità di sostituto di imposta, denunciava [redacted] per il delitto oggetto di contestazione.

L'imputato, in particolare, dopo aver dichiarato mediante presentazione del modello 770 la somma delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta, non provvede a versare entro i termini previsti le somme trattenute per conto dei sostituiti, quantificate in complessivi € 116.450,93.

Non sono stati eseguiti in fase di indagine accertamenti ulteriori in merito all'effettiva consegna ai sostituiti delle certificazioni inerenti le somme trattenute dal sostituto [redacted] l'attività di indagine si è limitata, infatti, ad acquisire la denuncia sporta dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, le visure inerenti la società medesima citata e del modello 770 relativo all'anno oggetto di contestazione, nonostante la struttura complessa e non meramente formale del reato ascritto.

L'art. 10 bis D.lvo 74/2000 sanziona la condotta di chi omette di versare entro i termini prescritti le somme "risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti".

f

La fattispecie si compone, pertanto, di una condotta omissiva, rappresentata dal mancato versamento delle somme precedentemente dichiarate all'erario da un soggetto che riveste la qualità di sostituto di imposta, e di una duplice componente commissiva, rappresentata dall'avvenuto versamento delle retribuzioni ai dipendenti, con contestuale effettuazione delle ritenute sulle stesse, e dal previo rilascio ai soggetti "sostituiti" delle certificazioni relative alle somme trattenute (cfr. A riguardo Cass. sez. 3, n. 40526/2014 *"Il delitto in esame presenta una componente omissiva (il mancato versamento nel termine delle ritenute effettuate) ed una precedente componente commissiva consistente a sua volta in due distinte condotte: a) il versamento della retribuzione con l'effettuazione delle ritenute; b) il rilascio ai sostituiti delle certificazioni prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Trattandosi di elementi costitutivi del reato (o, secondo una opinione meno convincente, di presupposti del reato) è onere dell'accusa fornire la prova della loro sussistenza."*).

Le "dichiarazioni" effettuate dal sostituto di imposta mediante il modello 770 sono prova sufficiente dell'avvenuta effettuazione delle ritenute sulle somme versate ai sostituiti, ma sono del tutto neutre ai fini della dimostrazione dell'effettiva consegna delle certificazioni ai soggetti per cui svolge la funzione di sostituto di imposta (cfr. Cass. Sez. 3, n. 40526/2014 *"Ora, la presentazione del modello 770 può costituire indizio sufficiente o prova dell'avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, in quanto con tale modello il datore di lavoro dichiara di averle appunto effettuate. Non può invece costituire altresì indizio sufficiente o prova di avere anche rilasciato le certificazioni ai sostituiti prima del termine previsto per presentare la dichiarazione, dal momento che tale modello non contiene anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni."*).

Alcun accertamento in merito alla sussistenza di tale ultimo aspetto è stato fatto dagli organi inquirenti, elemento costitutivo del reato che si rivela del tutto privo di dimostrazione.

Deve pertanto ritenersi dimostrato che il [REDACTED] trattenne le somme in qualità di sostituto d'imposta, per un ammontare pari ad € 116.450,93, e che lo stesso non versò tale importo all'amministrazione finanziaria entro il termine per il deposito della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta; tuttavia, non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla consegna ai sostituiti delle certificazioni concernenti le citate ritenute, [REDACTED] deve essere mandato assolto dal delitto contestato perchè il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p..

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.,

Assolve [REDACTED] dal reato contestato perchè il fatto non sussiste.

Brindisi, 3.2.2015

IL CANCELLIERE
Vincenzo Ligorio



Il Giudice
Dott. Vittorio Testi

